



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE

Prot.: 163004/RU

TAR N. 2022 - 025

CHIUSURA DEI RIESAMI RELATIVI AI “NUOVI ESPORTATORI” DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2230 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ACIDO TRICLOROISOCIANURICO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 13 aprile 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 115 del 13/4/2022 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione del 12 aprile 2022, che chiude i riesami avviati con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 nei confronti di tre «nuovi esportatori» nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese (cfr.TAR 051 del 23/7/2021).

Pertanto, a decorrere dal 14/4/2022, il dazio antidumping definitivo del **42,6%**, applicabile a «tutte le altre società» (**codice addizionale Taric A999**) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, torna ad applicarsi anche ai prodotti fabbricati dalle Società cinesi **“Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd.”**, **“Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang)”** e **“Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd”**, che erano state precedentemente esentate dal dazio antidumping ai sensi del Reg.to (UE) 2021/1209. Al riguardo, poiché tale regolamento ne aveva tuttavia disposto la contestuale “registrazione” delle importazioni ai fini di un'eventuale applicazione retroattiva di tale dazio, la summenzionata aliquota del 42,6% è altresì riscossa con effetto dal 24 luglio 2021 sui prodotti registrati a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209.

In conformità di quanto previsto dall'art.3 del Reg.to (UE) 2022/619, la registrazione suddetta è da ritenersi terminata.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/619 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (Taxud).